

La clausola di esclusione della competenza arbitrale, in quanto di esclusione della deroga alla giurisdizione ordinaria, non può essere considerata alla stregua di una clausola vessatoria, per la quale occorresse la specifica approvazione per iscritto a norma dell'art. 1341, comma 2 c.c. La clausola in questione non è riconducibile alla tipologia (condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti) alla quale la norma si riferisce. L'impostazione costituzionale del sistema si basa sulla preminenza e normalità della giurisdizione statale, rispetto alla quale la giustizia arbitrale si pone come deroga ed eccezione. Il fatto che una norma di legge espressamente consenta ed anche incoraggi il ricorso agli arbitri per il contenzioso in materia di opere pubbliche toglie certamente all'arbitrato, in tale settore, ogni carattere di vessatori età; ma ciò non significa che la libera scelta delle parti per la giurisdizione ordinaria possa essere considerata a sua volta vessatoria, proprio perché nel sistema la legittimità della clausola arbitrale continua a essere legata alla libera scelta delle parti, senza disfavore alcuno per la giurisdizione ordinaria.